



Modalità deposito fusioni

Fusione: iscrizione del progetto

Condizioni di legge

Tutte le società partecipanti alla fusione sono tenute al deposito del relativo progetto presso l'ufficio del registro delle imprese. In alternativa il progetto può essere pubblicato sul sito delle società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, secondo le regole CAD.

Al progetto vanno altresì allegate eventuali autorizzazioni o altri titoli richiesti dalla normativa vigente, quali ad esempio quelle relative all'attività bancaria o assicurativa e a quella delle società di investimento a capitale variabile.

Norma: artt. 2501 bis, 2501 ter, 2505, 2505 ter c.c., D. Lgs 123/2012

Termine: nessuno

Obbligato: ogni componente dell'organo amministrativo, ogni socio amministratore

Tipo documenti

- Progetto di fusione redatto secondo quanto previsto dall'art. 2501ter c.c.
- Atto costitutivo (statuto, patti sociali) della società incorporante o di nuova costituzione
Se lo statuto della società incorporante, già depositato al registro imprese, non subisce modifiche a seguito della fusione:
 - se all'interno del progetto lo statuto non viene citato come allegato, lo stesso può non essere allegato all'istanza; in questo caso devono essere indicati nel modulo Note gli estremi (numero e data) del protocollo di deposito dello statuto già depositato
 - se all'interno del progetto lo statuto viene citato come allegato, lo stesso deve essere comunque allegato all'istanza, indicando anche nel modulo Note gli estremi (numero e data) del protocollo di deposito dello statuto già depositato
- Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente, solo in caso di acquisizione con indebitamento e se almeno una delle società partecipanti è soggetta alla revisione legale dei conti, anche volontariamente
- Eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente

Forma dei documenti

Il progetto e la relazione e gli altri allegati nella forma della scrittura privata vanno prodotti **in formato .pdf/A** (ISO 19005-1/2/3), in una delle seguenti forme:

- in originale informatico, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che hanno redatto l'atto allegato (art. 21, comma 2, d.lgs 82/2005)
- in copia "informatica" di documento in origine informatico sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: *"La/il sottoscritta/o dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale"* (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)
- in copia "scansionata" di documento in origine cartaceo, sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: *"La/il sottoscritta/o dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale"* (art. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e art. 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)
- in copia informatica o scansionata di documento in origine cartaceo, o in copia informatica di documento in origine informatico, con dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal notaio (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937).

Modulistica

- Codice atto A16
- Modulo S2 compilato al riquadro 11
- Distinta firmata digitalmente da un componente dell'organo amministrativo, un socio amministratore

Importi

- Imposta di bollo € 65,00 se società di capitali, € 59,00 se società di persone, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente, per i primi cinque anni, se start up innovativa o incubatore certificato o PMI innovativa
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente, per i primi cinque anni, se start up innovativa o incubatore certificato

Avvertenze

In caso di modificazione del progetto di fusione è necessario depositare per l'iscrizione il nuovo progetto come esposto in questa scheda.

Fusione: iscrizione della delibera/decisione

Condizioni di legge

- Tutte le società partecipanti alla fusione sono tenute al deposito della relativa deliberazione/decisione presso l'ufficio del registro delle imprese competente. La decisione può essere assunta solo decorsi 30 giorni (15 giorni se tutte le società partecipanti/risultanti sono diverse da S.p.A. o S.a.p.a. o società cooperative per azioni o società consortili per azioni o in accomandita per azioni) dalla data di iscrizione nel registro delle imprese o dalla pubblicazione sul sito della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, secondo le regole c.a.d., del progetto di fusione. Il termine è rinunciabile con decisione assunta all'unanimità in atto.
- La situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società o pubblicato sul sito internet di questa. Il bilancio dell'ultimo esercizio deve essere stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società o pubblicato sul sito internet di questa. La relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali nel caso di società quotata in mercati regolamentati, deve essere riferita a una data antecedente sei mesi al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società o pubblicato sul sito internet di questa.
- La situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti non sono richieste se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione (tale rinuncia deve risultare dall'atto).

In caso di fusione con indebitamento, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti sono dovute e non sono rinunciabili.

In caso di fusione di una società che incorpora o è incorporata da altra società posseduta al 100%, è facoltativa la presentazione della relazione dell'organo amministrativo, della relazione degli esperti e della situazione patrimoniale.

In caso di fusione di una società che incorpora o è incorporata da altra società posseduta al 90% è facoltativa la presentazione della relazione dell'organo amministrativo, della relazione degli esperti e della situazione patrimoniale, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; tale condizione deve risultare dalla delibera/decisione.

- In caso di fusione di società di persone con società di capitali, se la società che risulta dalla fusione è una società di capitali, deve essere allegata la relazione giurata di stima del patrimonio della società di persone; se la società di capitali che incorpora la società di persone non delibera alcun aumento di capitale sociale in seguito alla fusione, le relazione di stima può essere omessa.

Norma: artt. 2436, 2501 ter, 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies, 2501 septies, 2502, 2502 bis, 2505 quater c.c. e d.lgs 123/2012

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: il notaio; in caso di società di persone, se l'atto è una scrittura privata autenticata (laddove sia possibile tale forma - v. successivo paragrafo 'Forma dei documenti'): il socio amministratore

Tipo documenti

- Deliberazione dell'assemblea/decisione dei soci
- Ove redatte la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti
- La situazione patrimoniale o il bilancio dell'ultimo esercizio
- Eventuale relazione giurata di stima del patrimonio della società di persone
- La relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali nel caso di società quotata in mercati regolamentati
- I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione (oppure dichiarazione, contenuta nel modulo Note, attestante che la società di persone è in regime di contabilità semplificata)
- Il progetto di fusione

NOTA BENE: l'allegazione del progetto di fusione e, per società di capitali, dei bilanci degli ultimi tre esercizi già depositati presso il registro delle imprese, è sostituita dall'indicazione degli estremi di deposito nel modulo Note.

Forma dei documenti

L'atto notarile nella forma di atto pubblico (o, nei casi previsti, di scrittura privata autenticata - v. seguente capoverso) va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio.

In caso di fusione di una società di persone in altra società di persone (incorporante, o risultante dalla fusione), oppure nel caso in cui una società di persone incorpori anche una società di capitali, la decisione di approvazione del progetto di fusione da parte dei soci della società di persone può anche rivestire la forma della scrittura privata autenticata.

Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti in copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale o documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3, del d.lgs n. 82/2005).

Gli altri allegati vanno prodotti in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia scansionata dell'originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale.

Modulistica

- Codice atto A16
- Modulo S2 compilato al riquadro 11
- Modulo Note contenente:
 - gli estremi di deposito dei bilanci dell'ultimo triennio (per società di capitali) e del progetto di fusione o dell'avvenuta pubblicazione del progetto di tutte le società partecipanti alla fusione nonché, in caso di società di persone, per dichiarare se la società si trova in contabilità semplificata
 - nel caso in cui non sia già presente in atto, eventuale dichiarazione del notaio rogante in cui si attesti la rinuncia da parte di tutti i soci ai termini previsti dagli artt. 2501 ter e 2505 quater c.c.



- nel caso in cui non sia già presente in atto, eventuale dichiarazione del notaio rogante in cui si attesti, nei casi previsti, la rinuncia da parte di tutti i soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, alla redazione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti
 - Se la delibera contiene anche modifiche statutarie/dei patti sociali la compilazione deve essere integrata nel modo seguente:
 - le modifiche statutarie/dei patti deliberate hanno effetto dalla data della delibera: compilare anche i quadri del modelli S2 relativi alle modifiche
 - **le modifiche statutarie/dei patti sociali deliberate hanno effetto dalla data del successivo atto di fusione:** si deve compilare il riquadro "20 ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO" del modello S2, indicando gli articoli che verranno modificati e l'efficacia differita della loro modifica
- In questi casi si deve indicare nel riquadro "B – ESTREMI DELL'ATTO" del modulo S2 anche il relativo codice atto A05/A04. In questo caso è **molto importante rispettare rigorosamente l'ordine di inserimento dei codici atto previsti, inserendo nel quadro B del modello, PRIMA il codice atto A16 e successivamente l'A05/A04**
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

Importi

- Imposta di bollo € 65,00 per società di capitali - € 59,00 per società di persone (il notaio assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente, per i primi cinque anni, se start up innovativa o incubatore certificato o PMI innovativa)
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente, per i primi cinque anni, se start up innovativa o incubatore certificato



Fusione: iscrizione dell'atto

Condizioni di legge

Tutte le società partecipanti alla fusione sono tenute al deposito del relativo atto presso l'ufficio del Registro delle imprese competente.

Il deposito dell'atto di fusione della società incorporata deve precedere quello della società incorporante/risultante.

Il termine tra l'iscrizione della decisione e la data dell'atto è di:

- 60 giorni se partecipano S.p.A. o S.a.p.a. o società cooperative per azioni o società consortili per azioni o in accomandita per azioni
- 30 giorni per le altre società

salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.

1) Primo adempimento: ogni società incorporata che si estingue

Norma: artt. 2436, 2503, 2504, 2504 bis, 2505 quater c.c., d.lgs 123/2012

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: il notaio

Tipo documenti

- Atto di fusione
- Se la fusione viene attuata prima del termine di 60/30 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle decisioni:
 - dichiarazione attestante il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca
- Se la fusione viene attuata dopo il termine di 60/30 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle decisioni:
 - dichiarazione attestante la mancanza di opposizioni o, in caso di opposizione, dichiarazione completa degli estremi del provvedimento autorizzatorio del Tribunale

NOTA BENE: le suddette dichiarazioni possono essere contenute all'interno dell'atto oppure possono essere rese dal notaio in veste di pubblico ufficiale o dall'amministratore, mediante la compilazione del modello Note (se la dichiarazione viene resa dall'amministratore nel modello Note, il modello deve essere sottoscritto digitalmente, oltre che dal notaio, anche dall'amministratore). Va rilasciata una dichiarazione per ogni società.

Forma dei documenti

L'atto di fusione nella forma di atto pubblico va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio.



Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale o documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3, del d.lgs n. 82/2005).

Modulistica

- Codice atto A16, A14
- Modulo S2 compilato al riquadro 11
Nell'atto di fusione mediante incorporazione, può essere stabilita una data di efficacia successiva rispetto al momento in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte (come previsto dalla norma); in tal caso deve essere compilato anche il riquadro 20 del modulo S2 indicando la data in cui la fusione diviene efficace
- Modulo S3
- Eventuale Modulo Note contenente la dichiarazione resa dal notaio/amministratore
- Distinta firmata digitalmente dal notaio (e amministratore nel caso in cui lo stesso abbia reso la dichiarazione suddetta)

La società che si estingue a seguito della fusione, nel caso in cui nell'atto sia stata stabilita una data effetto differita, in alternativa alla compilazione sopra descritta, può depositare preventivamente il solo modulo S2 per l'iscrizione dell'atto e successivamente presentare, in data prossima a quella di effetto della fusione, l'adempimento di cancellazione tramite il modulo S3, come segue:

- iniziale deposito del solo modulo S2 compilato al riquadro 11 + riquadro 20 in cui deve essere riportato il testo seguente "Con atto rep. ... rogato dal notaio ... in data ... si è data esecuzione alla fusione per incorporazione della società ... nella società ... con effetto, ai sensi dell'art. 2504 bis secondo comma c.c., dal giorno ..."
 - codice atto A16
 - eventuale Modulo Note contenente la dichiarazione resa dal notaio/amministratore
 - distinta firmata digitalmente dal notaio (e amministratore nel caso in cui lo stesso abbia reso la dichiarazione suddetta)
- successivamente, in data prossima a quella di effetto della fusione:
 - deposito solo modulo S3 per cancellazione società
 - codice atto A14
 - distinta firmata digitalmente dal notaio o da amministratore

Importi

Per deposito dell'atto:

- Imposta di bollo € 65,00 se società di capitali, € 59,00 se società di persone, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se operazione straordinaria tra start up innovative o incubatori certificati o PMI innovative. L'imposta di bollo va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione, a eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria, per la quale il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico (parere dell'Agenzia delle Entrate regione Emilia-Romagna 7 aprile 2009)

- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente se operazione straordinaria tra start up innovative o incubatori certificati

Per deposito dell'eventuale secondo passaggio (modulo S3 per cancellazione società):

- Imposta di bollo € 65,00 se società di capitali, € 59,00 se società di persone, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se start up innovativa o incubatore certificato o PMI innovativa
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente se start up innovativa o incubatore certificato

Avvertenze

Se la fusione comporta il trasferimento all'incorporante di quote possedute dalla società incorporata in altre Srl, sulle posizioni di queste ultime il notaio dovrà depositare un modulo S entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione.

2) Secondo adempimento: società incorporante/risultante

Norma: artt. 2436, 2503, 2504, 2504 bis, 2505 quater c.c. e d.lgs 123/2012

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: il notaio, ogni componente dell'organo amministrativo o ogni socio amministratore

Tipo documenti

- Atto di fusione
- Se la fusione viene attuata prima del termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle decisioni:
 - dichiarazione attestante il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca
- Se la fusione viene attuata dopo il termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle decisioni:
 - dichiarazione attestante la mancanza di opposizioni o, in caso di opposizione, completa degli estremi del provvedimento autorizzatorio del Tribunale

NOTA BENE: le suddette dichiarazioni possono essere contenute all'interno dell'atto oppure possono essere rese dal notaio in veste di pubblico ufficiale o dall'amministratore, mediante la compilazione del modello Note (se la dichiarazione viene resa dall'amministratore nel modello Note, il modello deve essere sottoscritto digitalmente, oltre che dal notaio, anche dall'amministratore). Va rilasciata una dichiarazione per ogni società.

Forma dei documenti

L'atto di fusione nella forma di atto pubblico va prodotto in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio.

Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale o documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3, del d.lgs n. 82/2005).

Modulistica

- Codice atto A16
- Modulo S2 compilato al riquadro 11

Se la delibera di fusione portava modifiche statutarie/dei patti sociali aventi efficacia contestualmente all'esecuzione della fusione, devono essere compilati anche i riquadri del modello S2 relativi alle modifiche

Nell'atto di fusione mediante incorporazione, può essere stabilita una data di efficacia successiva rispetto al momento in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte (come previsto dalla norma); in tal caso deve essere compilato anche il riquadro 20 del modulo S2 indicando la data in cui la fusione diviene efficace

- Eventuale Modulo S per indicare l'eventuale variazione degli assetti sociali
- Eventuale Modulo Note contenente la dichiarazione resa dal notaio/amministratore
- Distinta firmata digitalmente dal notaio o da un componente dell'organo amministrativo se società di capitali o un socio amministratore se società di persone (la firma digitale dell'amministratore è necessaria nel caso in cui lo stesso abbia reso la dichiarazione suddetta)

NOTA BENE: se la fusione avviene con la costituzione di una nuova società, si rimanda alle istruzioni relative al deposito dell'atto costitutivo di società. Questo deposito deve comunque avvenire dopo quelli relativi alle società incorporate.

Importi

- Imposta di bollo € 65,00 se società di capitali, € 59,00 se società di persone, esente se cooperativa sociale o se onlus, esente se operazione straordinaria tra start up innovative o incubatori certificati o PMI innovative. L'imposta di bollo va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione, a eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria, per la quale il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico informatico (parere dell'Agenzia delle Entrate regione Emilia-Romagna 7 aprile 2009)
- Diritti di segreteria € 90,00, € 45,00 se cooperativa sociale, € 18,00 se società semplice, esente se operazione straordinaria tra start up innovative o incubatori certificati

Avvertenze

Se la fusione comporta il trasferimento all'incorporante di quote possedute dalla società incorporata in altre Srl, sulle posizioni di queste ultime il notaio dovrà depositare un modulo S entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione.